



COMUNE DI MONTALDO ROERO

PROVINCIA DI CUNEO

**RELAZIONE TECNICA
ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI
ANNO 2022**

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2022

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/09/2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

L'art. 20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei conti.

L'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che i piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente.

Si evidenzia che il Comune di Montaldo Roero non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Il Comune pertanto non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una “tramite” di controllo.

Con riferimento alle società partecipate, l’Ente relaziona sullo stato delle stesse più volte nel corso dell’esercizio, contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri, del rendiconto della gestione.

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Progressivo	Denominazione società
Dir_1	Egea S.p.a.
Dir_2	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
Dir_3	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
Dir_4	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
Dir_5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.
Dir_6	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.a.

Dir_1	C.F. 00314030180	Egea s.p.a.
-------	------------------	-------------

Anno di costituzione: 1924

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,044% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €58.167.200,00

Patrimonio netto al 31.12.2021: €114.620.067,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società ha attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto un servizio di interesse generale e distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

L'EGEA S.p.A. fornisce direttamente servizi nel territorio comunale e, per il Servizio Idrico, mediante la controllata Tecnoedil Spa, che è consorziata nella Società AETA S.c.a.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato nella zona nord-est dell'ATO n. 4 Cuneese.

La Società svolge con profitto un servizio di interesse generale nei servizi a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico e distribuisce. La partecipazione alla Società risulta necessaria ed attuale per la fruizione dei servizi, nonché anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese (di seguito anche: s.i.i.), effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito (di seguito anche: EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6.

La medesima delibera n. 6/2019 ha altresì previsto *“un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione”*.

Posto che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*, e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i., ricorrendo alla società Tecnoedil Spa (controllata da EGEA Spa), nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l., la cui partecipazione indiretta è funzionale al mantenimento del servizio e analogamente non rinunciabile.

Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato *“periodo transitorio”*, anche per non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune.

Sarà la Giunta comunale, di intesa con le altre amministrazioni interessate, a provvedere ai necessari adempimenti, ferme restando le competenze generali del Consiglio comunale.

Dir_2	C.F. 02513140042	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1996

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:
Promozione turistica del territorio

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,07% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €. 70.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2021: €. 70.658,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996.

L'unione dei due ambiti territoriali sotto un'unica ATL, come richiesto dalle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell'ambito turistico, di concerto con la Regione Piemonte, garantirà una continuità territoriale e un unico sistema di governo turistico per i territori di Langhe e Roero e della provincia di Asti con conseguente razionalizzazione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del sistema di produzione turistica.

Dir_3	C.F. 02316570049	G.A.L. Langhe e Roero Leader s.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1992

Data termine della società: 31/12/2025

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico del territorio delle Langhe e del Roero, in particolare dei comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader o SLTP Leader (regolam. UE)

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,4608% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €. 21.700,00

Patrimonio netto al 31.12.2021: €. 70.994,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

• Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società riferisce:

"Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);

- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:

“Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

a) concentrato su territori subregionali specifici;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali

definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società riferisce:

1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a);

2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;

3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);

4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);

6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art. 20a comma 2 lettera f);

7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, D.Lgs.175/2016. Partecipa al programma di sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizione di bandi per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE.

Dir_4	C.F. 03168260044	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.
-------	------------------	--

Anno di costituzione: 2007

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione servizio idrico integrato

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,566% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €. 200.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2021: €. 34.282.920,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Gestione del servizio idrico integrato con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e svolge al contempo la gestione del servizio idrico integrato a seguito della fusione per incorporazione della Società SIPI S.r.l..

La società svolge la gestione con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale, in attesa della definizione del nuovo assetto di territorio.

Dir_5	C.F. 02996810046	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 2004

Data termine della società: 31/12/2030

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,51% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €2.500.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2021: €9.635.574,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2015 ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Dir_6	C.F. 00451260046	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi s.p.a.
-------	------------------	--

Anno di costituzione: 1993

Data termine della società: Indeterminata

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Ha realizzato l'Acquedotto delle Langhe che ora gestisce e di cui provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 2,24% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale €5.000.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2021: €53.558.713,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Motivazione:

Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile, come si evince anche dal codice ATECO 360000.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La partecipazione in questa Società non comporta spese annuali per il nostro Ente.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile.

Altre partecipazioni ed associazionismo

Per completezza si precisa che il Comune di Montaldo Roero partecipa ai seguenti Consorzi:

1. CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti con una quota del 0,50%.
2. Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero con una quota del 0,07%;
3. C.S.I. Piemonte con una quota del 0,04%.

La partecipazione ai Consorzi, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., non sono oggetto del presente Piano.

